

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Verona, nella per	sona della dott.ssa	Monica Attanasio, ha pronunciato la segu	iente		
SENTENZA					
nella causa portante il n.	R.G., anno	riservata per la decisione all'udienza	del giorno		
promossa con atto di citazione	del				
		DA			
rappresentato e difeso dall'avv	·.				
			- ATTRICE -		
	C	ONTRO			
rappresentato e difeso dall'avv	·.				
rappresentata e difesa dagli av	v.ti				
rappresentato e difeso dall'avv	7.				
			ONVENUTI -		
IN PUNTO: nullità accordo co	ompensi professio	nali			
Conclusioni per l'attrice:					



Accertarsi e dichiararsi la nullità o comunque invalidità dell'accordo concernente la determinazione del "compenso globale in caso di esito positivo per transazione o sentenza definitiva" di cui alla deliberazione del del Consiglio di Amministrazione della , relativo alla determinazione del compenso dell'avv.

relativo alla determinazione dei compenso dell'avv.

per l'assistenza prestata alla stessa

in relazione ai giudizi dinanzi al Tribunale , alla Corte d'Appello e alla Corte di cassazione di cui alle sentenze e del Tribunale

e n. della Corte d'Appello

•

Accertarsi e dichiararsi il congruo compenso dell'avv. , dell'avv.

e dell'avv. per l'assistenza prestata alla attrice relativamente ai giudizi indicati nella domanda di cui al punto A che precede, deducendo dagli importi che verranno accertati gli acconti versati, ammontanti a € oltre contributo previdenziale e IVA quanto all'avv. e oltre contributo previdenziale e IVA quanto all'avv. e oltre contributo previdenziale e IVA quanto all'avv.

Dichiararsi inammissibili e/o rigettarsi le domande e istanze tutte, anche riconvenzionali, comprese quelle istruttorie, dedotte dai convenuti;

Con vittoria o compensazione di spese.

Conclusioni per i convenuti:

In via principale, rigettare le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto. Anche in via riconvenzionale, dichiarare la validità dell'Accordo predisposto dalla sottoposto all'adesione dei comparenti come da verbale di ratifica del C.d.A. in data accertato l'inadempimento avversario all'Accordo, riconosciuta la somma dovuta conformemente a quanto rilevato nella narrativa che precede, condannare la attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei compensi dovuti nella misura complessiva, al netto di quanto già percepito, di € , e, in dettaglio: di € a favore del , di € a favore del a favore dell'avv. , e di € , il tutto oltre accessori (i.v.a. e c.p.a.) ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, sempre con interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. e maggior danno, anche non patrimoniale, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., ai sensi dell'art. 1224, 2° co., c.c., come allegato e provato.



In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Accordo dovesse essere considerato invalido o comunque inefficace, determinare i compensi e le spese generali dovuti a ciascuno dei difensori in conformità con il d.m. 55/2014 nella misura complessiva quantomeno di € (oltre iva e c.p.a.), e in dettaglio: nella misura di € , comprensiva delle spese generali e al netto di quanto già versato in corso di causa, a favore del ; nella misura di € comprensiva delle spese generali e al netto di quanto già versato in corso di causa, a favore dell'avv. ; nella misura di , comprensiva delle spese generali e al netto di quanto già versato in corso di causa, a favore del , ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, sempre oltre a i.v.a., c.p.a. nonché interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. e maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° co., c.c., da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., come allegato e provato. In ogni caso, condannare la attrice alla rifusione delle spese legali, ivi incluse le spese vive e generali e gli accessori di legge, nonché ex art. 96, 1° e 3° co., c.p.c., e 598, 2° co, c.p. per le ragioni già illustrate in narrativa in misura pari al doppio dell'importo delle stesse ovvero nel diverso importo,

In via istruttoria, concludono come in atti.

anche maggiore, da liquidarsi in via equitativa.

FATTO E DIRITTO

1. Nella presente causa si discute dell'accordo di determinazione di compensi professionali concluso tra la

, da una parte, e gli avv.ti , dall'altra.

Tale accordo si riferisce ad un importante e complesso contenzioso, del cui patrocinio i convenuti sono stati incaricati dalla che ha visto quest'ultima contrapposta alla

, ed ha avuto ad oggetto la determinazione del valore di liquidazione della partecipazione della a seguito del recesso da essa esercitato nel

Esso stabilisce:

 un compenso di un milione di euro, congiuntamente ai tre professionisti, per ogni grado di giudizio conclusosi con sentenza non favorevole o favorevole ma non definitiva, con un tetto massimo di tre milioni di euro, oltre Iva e Cpa ed oltre al rimborso delle spese vive;



- un compenso,	definito "globale",	in caso di transazione	e o di sentenza definitiva
favorevole, "gr	raduato secondo le c	classi e gli importi impo	onibili sottospecificati", con
un tetto massin	o di 13 milioni di eu	ıro, oltre Iva, Cpa e rimb	orso di spese vive.
Il contenzioso si è sviluppato i	n più fasi e gradi.		
La fu infatti convenuta	innanzi al Tribunale		, con
atto di citazione del	, col quale la	chiese: i)	
	ii)		
		; iii)	
			; iv)
)	
		; v)	
Con sentenza non definitiva		il Tr	ibunale dichiarò la
propria giurisdizione e rigettà	le eccezioni prelin	ninari proposte dalla co	onvenuta, disponendo che si
procedesse a consulenza tecni	ca d'ufficio, all'esite	o della quale, con sente	nza definitiva
	, accolse le do	omande della	e condannò la al
pagamento in favore dell'attric	e della somma di €	oltre inte	ressi.
Tra le due pronunce si svolse,	inoltre, il giudizio	d'appello promosso dall	a avverso la sentenza
non definitiva di primo grado,	anch'esso concluso i	in senso favorevole alla	con sentenza di
rigetto dell'appello		, poi impi	ıgnata innanzi alla Corte di
Cassazione.			
Nella pendenza di quest'ultim	o giudizio, e prima	della scadenza del terr	mine di impugnazione della
sentenza del Tribunale	, a s	seguito di trattative con	dotte dalla
, il	contenzioso venne i	nfine definito, il	, in via transattiva,
con corresponsione in favore d	ella della	a somma di	



2.	Nel presente giudizio si	controverte, in prin	no luogo, della nul	ıllità (parz	iale) dell'accordo	concluso tra
le	parti: nullità affermata	dalla	er violazione del	el divieto d	di patto di quota l	lite, e negata
in	vece dai convenuti, che r	nell'accordo ravvisa	no la pattuizione	di un cd. p	palmario.	

Controversa è, inoltre, l'interpretazione dell'accordo, laddove, per l'ipotesi di sentenza definitiva favorevole o di transazione, individua tre diversi scaglioni (da 0 a 100 milioni, da 100 a 200 milioni, e da 200 a 500 milioni di euro), indicando in relazione a ciascuno di essi una data percentuale (rispettivamente, 4, 3 e 2%) e, a fianco, una somma determinata (rispettivamente, 4, 3 e 6 milioni di euro): l'attrice sostiene che, nella denegata ipotesi di reiezione dell'eccezione di nullità, il compenso debba essere quantificato applicando la percentuale stabilita per ciascun scaglione, sino a concorrenza dell'importo riconosciuto in favore della in forza dell'accordo transattivo raggiunto con la

con la conseguenza che i convenuti avrebbero diritto ad un compenso determinato, per l'ultimo scaglione, non in misura pari all'intera somma di 6 milioni di euro, bensì calcolando la percentuale del 2% sull'importo eccedente il precedente scaglione, e quindi su ; per i convenuti, invece, l'importo indicato per ogni scaglione è stabilito in maniera forfettaria e fissa, sì che il superamento del tetto massimo stabilito per ciascuno di essi importa il riconoscimento dell'intera somma prevista per lo scaglione successivo.

Altro punto controverso è se, una volta ritenuto validamente pattuito un compenso a percentuale, quest'ultima debba essere calcolata sulla somma che la è stata condannata a pagare con la sentenza del Tribunale , oppure su quella riconosciuta in favore della con la transazione del .

3. Il testo dell'accordo oggetto di causa, consistente in una tabella ove compaiono numeri più che parole, è, invero, poco perspicuo (tant'è che anche i pareri dei prof.ri , prodotti dai convenuti come doc. , divergono per alcuni aspetti tra loro e rispetto alle tesi sostenute dai medesimi convenuti).

Di nessun aiuto, ed anzi del tutto irrilevanti ai fini della decisione della causa, sono alcune questioni fortemente dibattute dalle parti: che l'accordo sia stato raggiunto a seguito dell'invio di proposta dai legali alla , con conseguente approvazione da parte del suo Consiglio di Amministrazione con deliberazione del , ovvero in forza di proposta formulata dalla ed accettata dai legali – come affermato, rispettivamente, dall'attrice e dai convenuti –; quale sia stato il ruolo svolto dai convenuti rispetto alla transazione stipulata il tra la e la



se di mera verifica della sua ragionevolezza – come da essi sostenuto –, ovvero di piena condivisione – come predicato dall'attrice –.

Ed invero, in questa sede la transazione rileva sol perché essa comporta l'applicazione del secondo dei criteri stabiliti dalle parti per la determinazione del compenso spettante ai legali – come meglio si vedrà in prosieguo.

A sua volta, l'individuazione del soggetto autore della proposta è priva di rilievo, posto che l'incontro tra proposta ed accettazione ha comunque determinato il perfezionamento dell'accordo, né nella specie ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1370 c.c. (cfr., da ultimo, Cass., 3 dicembre 2020, n. 27749, secondo la quale "il principio in base al quale, ai sensi dell'art. 1370 c.c., le clausole contrattuali che pongono in essere condizioni generali di contratto (ovvero inserite in moduli o formulari) si interpretano, nel dubbio, contro chi ha predisposto tale clausola, ossia a favore del contraente più debole (interpretazione contro il predisponente), non vale nelle ipotesi di contratti stipulati individualmente, ma solo in quella di contratto concluso mediante moduli o formulari, predisposti da uno dei contraenti e da sottoporre ad una pluralità di eventuali controparti, le quali non hanno alcun potere di influenzare il contenuto del contratto").

Con esclusione dell'art. 1370 c.c., l'interpretazione dell'accordo resta affidata agli altri criteri dettati dagli art. 1362 e segg. c.c., tra cui anche quello previsto dall'art. 1367 – fermo peraltro restando che esso non può sostituirsi alla volontà delle parti, e per questa via sottrarre alla sanzione di nullità disposizioni viziate da contrarietà alla legge.

Non può poi trascurarsi che, come evidenziato dai convenuti, la materia del compenso spettante agli avvocati è oggi retta dal principio non solo della supremazia, ma anche della libertà della determinazione negoziale (v. 1'art. 13, comma 3, della 1. n. 247/2012), con la conseguenza che le limitazioni poste all'esercizio di questa libertà hanno carattere eccezionale e non sono suscettibili di applicazione analogica.

4. Le vicende che hanno riguardato il patto di quota lite sono note: vietato dall'art. 2233, comma 3, c.c., in ossequio a risalente tradizione, divieto che la Corte di Cassazione ha interpretato in senso estensivo (v. ad es. Cass., 19 novembre 1997, n. 11485 e Cass., 17 maggio 1076, n. 1701); liberalizzato dal cd. decreto Bersani (d.l. n. 223/2006, convertito con l. n. 248/2006), che abrogò l'art. 2233, comma 3 – liberalizzazione, peraltro, ritenuta da alcuni solo apparente, o comunque parziale, stante la perdurante vigenza dell'art 1261 cc –; reintrodotto, infine, dalla l. n. 247 del 2012, recante la "*Nuova disciplina*"



dell'ordinamento della professione forense", accompagnato però dalla previsione secondo la quale "è ammessa la pattuizione ... a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non solo a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione" (art. 13, comma 3).

Nota è anche la *ratio* sottostante all'imposizione del divieto: il decoro della professione, che può essere messo a repentaglio da pattuizioni che escludano la spettanza del compenso in caso di soccombenza; la visione dell'avvocato come soggetto che collabora all'attuazione della legge ed all'amministrazione della giustizia, la quale postula un necessario "distacco" tra il legale ed il suo cliente, suscettibile di essere pregiudicato dalla commistione di interessi tra l'uno e l'altro; la tutela del cliente, ritenuto parte debole del rapporto, rispetto a comportamenti abusivi dell'avvocato che portino al pagamento di compensi sproporzionati rispetto all'attività svolta.

Sia prima che dopo il decreto Bersani, non si è peraltro mai dubitato della legittimità del cd. palmario, e cioè, secondo la definizione che ne è data dalla Corte di Cassazione, della "convenzione che preveda il pagamento al difensore, sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro (anche se in percentuale all'importo, riconosciuto in giudizio alla parte), ma non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario), o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale" (così, inter alios, Cass., 26 aprile 2012, n. 6519, con enfasi di chi scrive).

5. L'accordo concluso tra le parti prevede due distinti criteri di determinazione del compenso spettante ai legali, applicabili, rispettivamente, nell'ipotesi di esito negativo (o positivo ma non definitivo) e positivo (in forza di sentenza definitiva o di transazione) della causa.

Si tratta di criteri destinati ad operare in via tra loro alternativa, a seconda del verificarsi dell'uno ovvero dell'altro presupposto – che, come giustamente osservato dall'attrice, sono tra loro inconciliabili –: l'assunto è per l'appunto sostenuto dalla e contrastato dalla controparte, ma, invero, gli stessi convenuti non chiedono che la somma calcolata in base al secondo criterio venga loro riconosciuta in via cumulativa rispetto al compenso che sarebbe loro spettato in base al primo criterio per i singoli gradi di giudizio, ed in particolare per quelli conclusi con le sentenze, positive ma non ancora divenute definitive al momento della sottoscrizione della transazione, pronunciate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello .



Ciò non significa però che, come ritenuto dall'attrice, il compenso stabilito per l'ipotesi di esito favorevole della causa non sia qualificabile come un compenso "aggiuntivo".

Va, infatti, osservato che l'attività resa dai convenuti era destinata ad essere remunerata in ogni caso, anche laddove il giudizio si fosse concluso in senso sfavorevole alla . Per tale eventualità, l'accordo prevede, come già detto, la corresponsione di una somma forfettaria di un milione di euro, congiuntamente per i tre professionisti, per ciascun grado di giudizio e con un tetto massimo di 3 milioni.

Ciò solo basterebbe a render lecita la pattuizione in parola: ed invero, riconoscere un maggiore compenso, rispetto ad altro comunque garantito al professionista, significa in sostanza "aggiungere" (nel suo significato proprio di dare o fare qualcosa in più rispetto ad altra cosa già data, fatta, calcolata o considerata), e quindi pattuire una somma di danaro ulteriore rispetto a quella stabilita come "compenso base". Inoltre, assicurare all'avvocato la corresponsione di un compenso (e di un compenso nella specie determinato in misura senz'altro decorosa) allontana il rischio di una cointeressenza tra l'avvocato e il cliente. Insomma, rispetto al compenso base, stabilito per l'ipotesi di esito sfavorevole della causa, già quello previsto per il suo esito positivo si atteggia alla stregua di un premio.

La volontà delle parti di pattuire un palmario emerge, inoltre, in maniera inequivocabile, dalle parole "in aggiunta" che compaiono tra la riga relativa al primo scaglione e quelle successive.

6. La questione concernente la pattuizione di un compenso a percentuale ovvero variabile, per l'eventualità di una transazione o di una sentenza favorevole definitiva, è quella di più difficile soluzione, giacché sul punto il testo dell'accordo presenta un elevato tasso di ambiguità: in esso sono infatti indicate, in corrispondenza di ciascun scaglione, sia una data percentuale, sia una somma determinata (segnatamente quella risultante dall'applicazione della percentuale di volta in volta stabilita all'importo massimo dello scaglione).

La tesi dei convenuti, secondo la quale l'indicazione della percentuale assolve ad una funzione meramente esplicativa, quella cioè di rendere palese il calcolo in base al quale sono state determinate le somme indicate, non appare dirimente, perché l'indicazione delle somme può, a sua volta, avere la sola funzione di evidenziare, per ciascuno scaglione, il massimo importo cui avrebbe potuto ammontare il compenso – conformemente agli obblighi informativi già previsti dall'allora vigente art. 9, comma 3, del d.l. n. 1/2012, e, oggi, dall'art. 13, comma 5, della legge professionale.



La stessa cosa può dirsi per la dicitura "differenza massima" che appare nella quinta colonna, verosimilmente da riferire alle cifre riportate nella colonna successiva, e cioè alla differenza tra gli importi minimi e massimi di ogni scaglione, e, anzi, tale dicitura pare implicare la possibilità di una "differenza" tra i due importi diversa ed inferiore rispetto a quella "massima".

Inoltre, se per la somma di 4 milioni di euro indicata in corrispondenza del primo scaglione si può anche ritenere che essa abbia valore di "compenso base" per l'ipotesi di esito vittorioso, ciò è tuttavia possibile in forza delle parole "in aggiunta" che la separano dagli altri due scaglioni e ne differenziano natura e funzione, nonché in base ad un'interpretazione, ispirata a criteri di sistematicità e ragionevolezza, che tiene conto del fatto che per la diversa ipotesi di soccombenza è previsto un compenso di 3 milioni – natura e funzione diversi, dunque, da quelle del compenso aggiuntivo; criteri ermeneutici ad esso non trasponibili.

Decisivo appare poi il contenuto della mail inviata dall'avv. alla il (prodotto come doc. n. del fascicolo dell'attrice).

Al riguardo occorre premettere che i precedenti della Cassazione citati dalla difesa dei convenuti non sono pertinenti, sia perché le modifiche all'accordo iniziale vennero solo discusse, ma poi non condivise dalle parti, sia in quanto quella mail interessa, non tanto per le modifiche proposte, ma per quello che essa dice, o presuppone, in ordine all'accordo già concluso.

In quell'occasione l'avv. , parlando anche a nome dei , propose di "mantenere la struttura dell'accordo così com'è" (salvo richiedere il riconoscimento di ulteriori compensi per l'attività svolta a seguito della non prevista emissione di una sentenza non definitiva), ma di "accogliere il vostro suggerimento di modificare unicamente le percentuali"; l'attenzione è quindi incentrata, esclusivamente, sulle percentuali, e la modifica che le parti intendevano apportare è, non di tipo qualitativo (da un compenso variabile inizialmente pattuito ad uno a percentuale), ma meramente quantitativo (l'entità delle varie percentuali indicate).

7. I convenuti sostengono che, in ogni caso, il compenso loro spettante dovrebbe essere determinato sulla base dell'importo portato dalla sentenza del Tribunale

, e non su quello determinato in via transattiva. Ciò, sia perché l'accordo si riferirebbe all'ipotesi della transazione in termini alternativi rispetto alla sentenza favorevole, e quindi ad una transazione precedente la sentenza o conseguente ad



una sentenza sfavorevole, sia in quanto la riduzione dell'importo ottenuto in via di transazione non potrebbe riverberarsi in danno dei legali.

In realtà la lettera dell'accordo non esprime affatto quanto i convenuti vi leggono: la "transazione" è sì considerata in via alternativa alla "sentenza positiva", ma ad una sentenza positiva definitiva; le parti intendevano quindi riferirsi alla (finale) definizione positiva del contenzioso, fosse essa raggiunta in via giudiziale, ovvero in forza di accordo transattivo.

Quanto, poi, alle considerazioni svolte a proposito dell'irrilevanza delle somme realizzate dal cliente a seguito di transazione, è sufficiente osservare che nella specie non si verte in tema di liquidazione giudiziale del compenso in assenza di un accordo tra le parti (com'è nelle sentenze della Cassazione citate in comparsa conclusionale), ma di determinazione pattizia del compenso, e, segnatamente, di un compenso aggiuntivo che le parti hanno liberamente inteso commisurare al risultato utile del contenzioso per la - risultato in alcun modo garantito dalle sentenze sin lì pronunciate, siccome ritenuto dagli stessi convenuti, che, in parere del , ebbero ad evidenziare l'alea del giudizio, nella specie particolarmente elevata per l'assenza di precedenti specifici, e la conseguente possibilità che il risultato raggiunto potesse essere "modificato, o persino ribaltato, nel giudizio di appello o in quello di legittimità", al tempo stesso invitando la a valutare "l'importanza di poter disporre – a titolo definitivo e senza il rischio di ulteriori impugnazioni – delle risorse rivenienti dalla transazione"). Giova, inoltre, osservare che, nel parere espresso, il prof. ravvisa proprio in ciò – e cioè nel fatto che la corresponsione di una somma aggiuntiva sia stata prevista alternativamente nel caso di transazione o di sentenza definitiva positiva – un argomento a favore della validità dell'accordo in questione, atteso che "L'ipotesi transattiva è una previsione, e il dettato della legge è rispettato poiché la transazione dipende dalla volontà soggettiva della parte che la pone in essere per proprie soggettive convenienze. Di per sé, dunque, la transazione (che tra l'altro pone il vincolo di solidarietà tra le parti) esclude un risultato oggettivamente imposto da terzi e realizza il presupposto richiesto dalla legge per la validità dell'accordo".

8. Il compenso spettante ai convenuti deve, dunque, essere quantificato in € , al lordo degli acconti già percepiti (per complessivi €), oltre Iva e Cpa.
L'importo netto, pari ad , deve poi essere ripartito tra i convenuti conformemente alla previsione all'uopo contenuta nell'accordo, e quindi ciascuno per il e l'avv. ed per il .



Su tali somme sono dovuti gli interessi ex	art. 1284, comma 4,	c.c., a decorrere da	ılla data della
domanda giudiziale – nella specie corrispond	ente a quella del depos	ito della comparsa di	costituzione e
risposta, con la quale è stata proposta la doma	nda riconvenzionale di	pagamento dei comp	ensi.
Quanto, poi, alla domanda di risarcimento de	el maggior danno ex ar	t. 1224, comma 2, c.o	c., i documenti
prodotti (sub) si riferiscono al	, e, il sec	ondo, non può ritener	si probante, in
quanto relativo ai soli due primi mesi del 20	21. A titolo di maggior	danno per il ritardo	nel pagamento
può dunque riconoscersi al la	differenza tra il tasso	di rendimento del po	rtafoglio titoli
risultante dal doc. n. (52,38%) ed il tasso	degli interessi morator	i (8%) per il periodo	della mora, e
quindi dal	, per un totale di	. Per il perio	do successivo,
nonché per gli altri convenuti, non può farsi	applicazione del saggi	o medio di rendimen	to dei titoli di
stato di durata infrannuale, giacché per tutto	il periodo in considera	zione esso non risult	a superiore al
tasso degli interessi legali, quale determinato	ai sensi dell'art. 1284,	comma 4, c.c.	
9. I convenuti hanno domandato, inoltre, il ri	sarcimento del danno r	non patrimoniale, sia	per la lesione
del diritto a percepire il "compenso legittima	mente pattuito e loro s	pettante", sia ex art.	598, comma 2,
c.p., per il "carattere ignominioso" dell'iniz	iativa assunta dalla con	troparte: la	eccependo
la nullità parziale dell'accordo concluso per	violazione del patto di d	quota lite, avrebbe ge	ttato su di loro
discredito, accusandoli di aver violato i prece	tti imposti dalla deonto	logia professionale d	i settore.
Sotto il primo profilo la domanda non interce	ta valori costituzionali	primari della person	a.
Quanto al secondo, la nullità dell'accordo pe	er violazione del patto d	di quota lite è esattan	nente l'oggetto
del presente giudizio, e quindi esattamente	il comportamento scr	riminato, ad ogni ef	fetto, ai sensi
dell'art. 598, comma 1, c.p. (cfr. Cass., 22 g	iugno 2019, n. 16590 d	el 11 dicembre 2014	, n. 26106), in
quanto espressione del diritto di agire e resist	ere in giudizio.		
10. L'esito della lite, e la riconducibilità del	la genesi della presente	e controversia alla sc	arsa chiarezza
del testo dell'accordo concluso tra le pa	rti, giustificano l'inte	grale compensazione	e delle spese
processuali.			
Per le stesse ragioni, deve escludersi la sussis	tenza dei presupposti d	i cui all'art. 96, comm	na 3, c.p.c.
	P.Q.M.		
Il Giudice del Tribunale di Verona, nella cau	ısa portante il n.	R.G. promossa	da
	avverso	o l'avv.	, l'avv.
e l'avv.	, definitivamente dec	idendo:	



Accerta e dichiara la validità dell'accordo di determinazione dei compensi concluso tra le parti, così rigettando la domanda proposta in via principale dalla Accerta e dichiara che il compenso spettante ai convenuti è pari ad € , al lordo degli acconti già percepiti (per complessivi €), oltre Iva e Cpa, e, per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, condanna la ciascuno in favore del al pagamento di e dell'avv. in favore del , e di , oltre Iva e Cpa, ed oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., a decorrere dal e sino al giorno del saldo effettivo. Condanna, inoltre, la al pagamento in favore del della somma di € , per il ritardo nel pagamento ex art. 1224, comma 2, c.c. Rigetta ogni altra domanda. Spese compensate. Verona, 23 febbraio 2022 Il Giudice

dott. Monica Attanasio